



**PROCURA GENERALE
Corte di appello
TRENTO**

**Bando di selezione per 3 tirocini formativi presso la
Procura generale della Corte di appello di TRENTO**

13.03.2025

N. 1166/2025 – 16.5

IL PROCURATORE GENERALE

visto l'articolo 73, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni (da ultimo articolo 6, decreto legislativo n. 44 del 28 marzo 2024);

DISPONE

è indetta la procedura per la selezione di n. 3 (tre) tirocinanti, che svolgeranno il tirocinio formativo ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 73 presso la Procura generale della Corte di appello di TRENTO.

Il tirocinio avrà inizio a giugno 2025 e terminerà a dicembre 2026, per una durata complessiva di diciotto mesi.

1. Requisiti di partecipazione

La formazione è riservata ai laureati in giurisprudenza, all'esito di un corso di laurea almeno quadriennale, e a coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti, che:

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera g), r.d. 30 gennaio 1942, n. 12 (ovvero non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione);
- abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto

penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;

- non abbiano compiuto i trenta anni di età.

Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui sopra, si riconosce preferenza, nell'ordine, a coloro che hanno conseguito la laurea, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, costituirà titolo preferenziale la partecipazione a corsi di perfezionamento in materie giuridiche.

Non saranno prese in considerazione domande di aspiranti già ammessi al tirocinio in occasione di precedenti bandi, che lo stiano svolgendo o lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto.

2. Modalità di partecipazione al periodo formativo e obblighi ad essi collegati.

Il periodo di formazione teorico - pratico presso la Procura generale avrà la durata complessiva di diciotto mesi e sarà svolto nell'osservanza del richiamato articolo 73, delle direttive di seguito esplicitate e del programma formativo predisposto dal magistrato affidatario all'esito dell'ammissione al tirocinio.

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso, salvo eventuale assegnazione, da parte del Ministero della giustizia, della borsa di studio prevista dai commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 73 citato, e, in virtù ed ai sensi del comma 8 di detto articolo, non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico dell'Amministrazione.

Conseguentemente il tirocinante è escluso dal perimetro delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008; la Segreteria generale dell'ufficio provvederà comunque a fornire al tirocinante materiale informativo adeguato sul sistema di prevenzione e protezione del luogo di lavoro e sulle procedure previste per la gestione delle situazioni di emergenza.

L'ufficio è esonerato da ogni adempimento, anche di spesa, rimesso dalla legge al Ministero della Giustizia relativamente alle dotazioni strumentali, all'accesso ai sistemi informatici, alla fornitura di assistenza tecnica.

Il tirocinio formativo può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore generale, anche su proposta del magistrato affidatario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio e la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario e della stessa

Procura generale ovvero, ancora, in caso di mancato rispetto degli obblighi, di scarso impegno e di inosservanza della necessaria frequenza a cui è tenuto il tirocinante.

Il tirocinio dovrà essere svolto continuativamente, senza soluzione di continuità, e potrà essere altresì interrotto per un periodo massimo di tre mesi in presenza di comprovate e serie ragioni, anche di carattere personale, rimanendo fermo che il periodo complessivo di durata deve essere comunque di diciotto mesi, sicché il periodo di sospensione dovrà essere recuperato.

La rinuncia al tirocinio - ove intervenuta - dovrà essere formalmente comunicata al seguente indirizzo *mail* pg.trento@giustizia.it con la massima tempestività, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di Specializzazione per le Professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione e con l'assidua presenza, che è necessaria per un proficuo periodo di formazione presso la Procura generale: in particolare, i tirocinanti dovranno assicurare un impegno non inferiore a 20 ore settimanali che dovrà essere assolutamente rispettato, pena l'esclusione dal tirocinio, e che verrà definito nel dettaglio con il magistrato affidatario, anche con riferimento alla necessaria presenza in ufficio, comprendendo comunque tale monte ore settimanale sia attività in presenza in ufficio che attività di studio e ricerca da remoto.

L'attività si svolgerà sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario, nonché secondo le eventuali direttive applicative emanate dal magistrato affidatario.

Il tirocinante è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

a) osservare le direttive impartite dal Procuratore generale e dal magistrato affidatario;

b) rispettare gli obblighi di riservatezza, di riserbo e di segreto riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie di cui vengono a conoscenza durante il tirocinio ed in ragione dello stesso;

c) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;

d) rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario;

e) qualora svolga o abbia svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato, deve segnalare gli eventuali procedimenti pendenti presso la Corte di appello trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio;

f) indicare ogni altra situazione di incompatibilità.

Il tirocinante dovrà prestare:

a) assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti ai fini dell'eventuale

intervento, della discussione, della formulazione delle conclusioni e della predisposizione delle memorie da depositare dinanzi alla Corte di appello;

b) supporto ai magistrati affidatari comprendente, tra l'altro, la compilazione della scheda dell'appello/ricorso, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito e di legittimità che formano oggetto degli appelli/ricorsi e l'individuazione delle questioni giuridiche di interesse e rilevanti;

c) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;

d) supporto nella redazione di bozze di provvedimenti, da sottoporre all'attenzione ed alla valutazione del magistrato affidatario;

e) dovrà inoltre assistere e coadiuvare il magistrato nel compimento delle ordinarie attività.

Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due tirocinanti.

I tirocinanti in formazione sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'Ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati dalla Struttura Territoriale della Scuola Superiore della Magistratura; avranno altresì accesso alla biblioteca giuridica della Corte e al sistema informatico *italgiureweb*, previo rilascio di *password* provvisorie per la durata del tirocinio.

3. Specificazione dei compiti e degli obblighi ad essi collegati dei tirocinanti ammessi alla partecipazione al periodo formativo.

Il tirocinante:

a) ha accesso ai fascicoli processuali, partecipa alle udienze dei processi, anche non pubbliche e collegiali, collabora alla preparazione delle udienze, al riordino ed esame dei fascicoli, allo studio delle cause, all'attività di acquisizione e apprendimento delle novità legislative, alle ricerche giurisprudenziali, alla redazione dei provvedimenti, attraverso lo studio e l'approfondimento delle questioni giuridiche, sia procedurali che sostanziali;

b) può svolgere contestualmente altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio, la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili ad un'adeguata formazione;

c) è ammesso ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati del distretto della Corte d'Appello di Trento nonché a corsi decentrati loro specificamente dedicati organizzati secondo programmi indicati da parte della Scuola superiore della Magistratura: sarà cura del magistrato formatore individuare con il tirocinante i corsi

di formazione ai quali lo stesso tirocinante dovrà partecipare.

Per i tirocinanti iscritti al Registro Praticanti dell'Ordine degli Avvocati si dispone quanto segue:

a) il Procuratore generale comunica al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza il nominativo del tirocinante, del settore richiesto, del magistrato formatore assegnato e dell'avvocato presso cui il tirocinante è iscritto per la prescritta pratica forense;

b) nel periodo di tirocinio giudiziario è rimessa alla determinazione del Consiglio dell'Ordine la regolamentazione della frequentazione della Scuola forense e degli eventi formativi;

c) il magistrato formatore provvederà ad escludere il tirocinante dallo studio di fascicoli o questioni coinvolgenti l'avvocato presso cui egli svolga (o abbia svolto) la pratica forense o coinvolgenti altri professionisti associati o collegati allo studio legale;

d) il tirocinante ammesso allo *stage*, ove inizi a svolgere una delle attività indicate dalla legge (dottorato di ricerca, pratica forense o notarile, iscrizione alla SSPL) successivamente alla presentazione della domanda, comunicherà al Procuratore generale la circostanza, con integrazione delle indicazioni contenute nella domanda di ammissione.

L'attività di formazione del tirocinante, che sia anche iscritto alla pratica forense ovvero a scuola di specializzazione per le professioni legali, è condotta in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con la Scuola di specializzazione, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio.

Il tirocinante:

a) è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, ed a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione dell'attività formativa;

b) non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, compresi i fascicoli trattati dall'avvocato presso il quale svolge ovvero ha svolto il tirocinio, ed è tenuto a farne tempestiva segnalazione;

c) non può esercitare attività professionale innanzi all'ufficio ove svolge lo *stage*, non può rappresentare o difendere - anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa - le parti dei procedimenti che si sono svolti dinnanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

d) è consapevole che lo *stage* non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e di non avere diritto ad alcun compenso né a coperture previdenziali e/o assicurative;

e) è consapevole che lo *stage* può essere interrotto in qualsiasi momento dal Capo dell'Ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione a possibili rischi per l'indipendenza e imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

La presentazione della domanda relativa al presente bando di selezione per l'ammissione di n. 3 tirocini formativi presso la Procura generale della Corte di appello di TRENTO comporta l'accettazione di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal presente bando in capo agli ammessi allo *stage*.

4. Esito del procedimento formativo

Al termine del periodo formativo il Procuratore generale, acquisita relazione del magistrato affidatario, redige una relazione finale sull'esito del periodo di formazione e rilascia un attestato del positivo svolgimento.

L'esito positivo del tirocinio comporta le facoltà e preferenze previste dall'art. 73 del d.l. n. 69 del 2013, conv. dalla legge n. 98 del 2013 e, in particolare, dai commi 11-*bis*, 13, 14 e 15 di detto art. 73, da ritenersi qui integralmente trascritti.

5. Modalità di presentazione della domanda

Al fine di essere valutati per l'ammissione al tirocinio formativo, gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione **entro lunedì 28 aprile 2025** esclusivamente attraverso la Nuova Piattaforma Informatica predisposta dal Ministero della giustizia.

L'accesso alla piattaforma sarà consentito tramite utenza SPID al seguente link: <https://tirocininformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/> (non accessibile da tutti i *web browsers*).

Si richiede cortesemente, al fine di consentire un più agevole monitoraggio della procedura, di comunicare l'avvenuta presentazione della domanda anche alla casella e-mail: pg.trento@giustizia.it

Scaduto il termine di presentazione verrà redatta la graduatoria provvisoria degli ammessi, che sarà pubblicata, mediante inserimento nel sito *internet* della Procura generale (<https://pg-trento.giustizia.it>), **entro lunedì 12 maggio 2025**. A decorrere da questa data gli interessati avranno **5 giorni di tempo** per formulare eventuali osservazioni alla graduatoria.

Entro venerdì 23 maggio 2025 verrà pubblicata nel sito *internet* della Procura generale (<https://pg-trento.giustizia.it>) la graduatoria definitiva, assieme all'avviso della data di inizio del tirocinio. Gli ammessi che non si presenteranno nei termini stabiliti saranno sostituiti per scorrimento della graduatoria dagli altri

candidati idonei.

La Procura generale si riserva la facoltà di ridurre (entro il termine di inizio del tirocinio) il numero degli ammessi in caso di sopravvenute necessità ed esigenze istituzionali dell'Ufficio.

Trattandosi di bando di selezione per tirocinio ex articolo 73, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, lo stesso non va comunicato al Consiglio Superiore della Magistratura in virtù della delibera assunta dall'assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 aprile 2024, prot. P7249/2024.

Va invece opportunamente comunicato, anche per quanto di eventuale competenza, alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, al Ministero della Giustizia, alla Scuola Superiore della Magistratura ed ai Consigli degli Ordini forensi di Bolzano, Rovereto e Trento.

Va altresì comunicato ai magistrati della sede centrale dell'ufficio.

Il Procuratore Generale

Corrado dr. Mistri